

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2002/31/CE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2002

che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9 e 12,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/75/CEE fa obbligo alla Commissione di adottare direttive di applicazione in relazione a vari apparecchi per uso domestico, compresi quindi i condizionatori d'aria.
- (2) L'energia elettrica consumata dai condizionatori d'aria rappresenta una parte considerevole del consumo globale di energia elettrica per uso domestico nella Comunità. Il potenziale di riduzione dei consumi energetici di tali apparecchi è notevole.
- (3) Le norme armonizzate sono specificazioni tecniche adottate dagli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽²⁾, modificata della direttiva 98/48/CE ⁽³⁾ e in conformità con gli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e tali organismi, adottati il 13 novembre 1984, nei testi modificati.
- (4) Gli Stati membri devono comunicare, a richiesta, le informazioni riguardanti le emissioni sonore ai sensi della direttiva 86/594/CEE del Consiglio, del 1º dicembre 1986, relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici ⁽⁴⁾.
- (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 10 della direttiva 92/75/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai condizionatori d'aria per uso domestico alimentati dalla rete elettrica come definiti dalle

⁽¹⁾ GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 344 del 6.12.1986, pag. 24.

norme europee EN 255-1, EN 814-2 e dalle norme armonizzate di cui all'articolo 2.

La presente direttiva non si applica ai seguenti apparecchi:

- apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti di energia,
- apparecchi aria-acqua e acqua-acqua,
- unità con potenza refrigerante superiore a 12 kW.

Articolo 2

1. I dati da fornire a norma della presente direttiva devono essere misurati in base a norme armonizzate adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) su mandato della Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e per le quali gli Stati membri abbiano pubblicato i numeri di riferimento delle norme nazionali di recepimento.

Le disposizioni degli allegati I, II e III della presente direttiva che prescrivono l'obbligo di fornire informazioni relative al rumore si applicano solo se l'informazione sia richiesta dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 86/594/CEE. In tal caso, i dati richiesti sono misurati in conformità con la suddetta direttiva.

2. Il significato dei termini usati nella presente direttiva è identico a quello ad essi attribuito nella direttiva 92/75/CEE.

Articolo 3

1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 92/75/CEE contiene quanto segue:

- a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
- b) una descrizione generale dell'apparecchio che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;
- c) informazioni, eventualmente in forma di disegni, riguardanti le principali caratteristiche progettuali del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia;
- d) i risultati delle principali misurazioni effettuate in base alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente direttiva;